

Ordinanza n. 2/2023/TRN

**AEROPORTO DI CUNEO LEVALDIGI
OPERAZIONI DI IMBARCO E TUTELA DEL PASSEGGERO A RIDOTTA MOBILITÀ**

Il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest

- VISTO l'Annesso 18 ICAO titolato "The Safe Transport of Dangerous Goods by Air" con il quale sono stati stabiliti standard internazionali e pratiche raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose per via aerea;
- VISTE le disposizioni di dettaglio contenute nel correlato Doc 9284 ICAO "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air" (indicate come T.I.) che, nel dettagliare specifici criteri tecnico-normativi, incidono sul trasporto degli ausili del passeggero a ridotta mobilità;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- VISTO l'art. 690 del Codice della Navigazione, il quale prevede che gli Annessi ICAO possano essere recepiti attraverso atti amministrativi dell'ENAC, mediante l'emanazione di regolamenti tecnici;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con le prerogative e i poteri regolamentari e sanzionatori ad esso conferiti dalle norme successive e connesse di livello nazionale e sovranazionale;
- VISTO il Decreto Ministeriale 24 luglio 2007 n. 107/T, il quale dispone che l'ENAC sia designato come Organismo responsabile in Italia della corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006, con potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti;
- VISTO il Regolamento ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose", Ed. 2 del 2 luglio 2019, che costituisce il dispositivo regolamentare di recepimento dell'Annesso 18 in Italia, laddove non siano in vigore corrispondenti e contrastanti requisiti previsti da Regolamenti dell'Unione Europea, ed è vincolato, nella sua totalità, alle T.I. che



- ne ampliano le disposizioni di base e specificano i requisiti necessari per il trasporto sicuro delle merci pericolose per via aerea;
- CONSIDERATO** che le prescrizioni normative testé riportate richiamano l'applicazione dell'art. 880 del Codice della Navigazione, il quale impone che presso gli aeroporti, salve specifiche eccezioni, il caposcalo rappresenti l'esercente per tutto ciò che concerne l'esercizio dell'impresa;
- CONSIDERATO** che, alla luce dell'art. 880 di cui sopra e delle previsioni già richiamate, la responsabilità per il mancato rispetto delle norme nello svolgimento delle operazioni di imbarco del passeggero a ridotta mobilità è posta in capo al vettore aereo e al prestatore di servizi di assistenza a terra che ne svolge le funzioni di rappresentanza presso il singolo scalo;
- CONSIDERATA** la necessità di evitare che il contemperamento delle previsioni regolamentari di tutela del passeggero a mobilità ridotta con le prescrizioni in materia di merci pericolose si traduca in disagi e nocumento al passeggero;
- RITENUTO** necessario intervenire con apposito provvedimento, al fine di rammentare ai soggetti interessati le proprie responsabilità ai sensi di legge in materia nonché le connesse conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di violazioni, richiamando gli stessi alla corretta applicazione della norma;
- RITENUTO** di dover provvedere in proposito,

ORDINA

- Art. 1)** Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
- Art. 2)** In caso di criticità afferente all'imbarco di passeggero a ridotta mobilità, i responsabili delle operazioni di imbarco devono tempestivamente contattare gli addetti all'assistenza dei PRM presso lo scalo di Cuneo Levaldigi e la società di gestione aeroportuale GEAC S.p.A. Quest'ultima provvede a verificare che venga fornita adeguata assistenza nel rispetto della vigente normativa e, se del caso, assume ogni ulteriore tempestiva iniziativa per la migliore e immediata assistenza al passeggero nella fattispecie critica, informando, altresì, senza indugio, la Direzione Aeroportuale che pone in essere eventuali ulteriori azioni che si rendano necessarie.
- Art. 3)** Contestualmente all'entrata in vigore della presente Ordinanza, si richiamano i vettori aerei che operano presso lo scalo, i prestatori di servizi di assistenza a terra in loro rappresentanza e il gestore aeroportuale alle responsabilità di cui alle norme già richiamate.



- Art. 6) Chiunque non osservi le disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punito con la sanzione di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione, fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 2009, n. 24 per violazioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006 ovvero al Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 per violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004.
- Art. 4) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
- Art. 5) GEAC S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi, cura la diffusione della presente Ordinanza.
- Art. 7) La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 09 gennaio 2023.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Torino Caselle, 05/01/2023

IL DIRETTORE

Dott. Adolfo MARINO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)